

STATUTO SOCIALE DI MANAGEMENT & CAPITALI S.P.A.

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione **Management & Capitali S.p.A.** o, in forma abbreviata, "**M&C S.p.A.**", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 – Sede

La sede della Società è in Torino.

La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Società ha sede secondaria operativa in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 – Oggetto

Oggetto della Società è l'espletamento dell'attività di assunzione di partecipazioni, di maggioranza o minoranza, nel capitale sociale di altre società, quotate e non quotate, nonché di strumenti finanziari delle stesse, quale consentita ai soggetti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D. Lgs 385/93 e sue successive integrazioni e modificazioni, con espressa esclusione dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le attività strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, all'attività principale sopra descritta, consentite dalla vigente normativa.

Con riferimento al predetto ambito di operatività, fino a quando le azioni ordinarie della Società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Società svolge la propria attività in conformità a quanto segue:

- a) la Società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per un valore superiore al 30% delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;
- b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati over-the-counter (OTC)), è inferiore al 30% delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;
- c) la Società non investe un ammontare superiore al 20% delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati, in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;
- d) i limiti di investimento, di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, non trovano

applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;

- e) la Società può superare le soglie di cui alle lettere a), b) e c) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 mesi dal loro superamento.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro - tempore.

È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di Legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4 – Durata della Società

La durata della Società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

Articolo 5– Capitale

Il capitale sociale è determinato in € 80.000.000,00 (ottantamiloni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 469.623.526 (quattrocentosessantanovemilioneisecentoventitremilacinquecentoventisei) azioni ordinarie ed in n. 4.536.070 (quattromilionicinquecentotrentaseimilasettanta) azioni privilegiate.

Le azioni non hanno valore nominale.

L'Assemblea straordinaria dei soci del 24 novembre 2005 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 55.500.000,00 (cinquantacinquemilioni cinquecentomila), in via scindibile a norma dell'art. 2439, secondo comma, codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, da attuare mediante emissione, anche in una o più tranches, di massime n. 55.500.000 (cinquantacinquemilioni cinquecentomila), in via scindibile a norma dell'art. 2439, secondo comma, codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, da attuare mediante emissione, anche in una o più tranches, di massime n. 55.500.000 (cinquantacinque milioni cinquecento mila) azioni ordinarie; tale aumento di capitale è al servizio dell'attuazione di un piano di stock option riservato ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché ai dipendenti e collaboratori della Società e/o di sue società collegate e controllate, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione; ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al trentesimo giorno successivo all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2015, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'Assemblea straordinaria dei soci del 24 maggio 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi nominali Euro 16.700.000,00 (sedecimilioneisettecentomila), in via scindibile a norma dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ. e con esclusione del diritto di opzione, da attuare mediante emissione, anche in una o più tranches, di massime n. 16.700.000 (sedecimilioneisettecentomila) azioni ordinarie; tale aumento di capitale è al servizio dell'attuazione di un piano di stock option riservato ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché ai dipendenti e collaboratori della Società e/o di sue

collegate e controllate, che saranno individuati, a seconda dei casi, dal Consiglio di Amministrazione; ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., il termine ultimo per la sottoscrizione è fissata al trentesimo giorno successivo all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2015, prevedendosi, fin d'ora, che, qualora al detto termine l'aumento non sarà interamente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la Legge lo consenta. Le azioni ordinarie della Società sono liberamente trasferibili.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.

Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso Banca Intermobiliare S.p.A., unico intermediario autorizzato. Il trasferimento delle azioni privilegiate *inter vivos* è comunicato senza indugio dall'azionista trasferente alla Società e all'intermediario autorizzato e, ove effettuato a favore di terzi diversi da soggetti controllanti o società controllate dal trasferente ai sensi dell'art. 2359, I° comma n. 1 cod. civ., ne comporta l'automatica conversione alla pari in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione al momento della conversione. L'automatica conversione di cui al periodo che precede opererà altresì laddove l'originario soggetto trasferente perda per atto *inter vivos* il controllo della società intestataria delle azioni.

Le azioni privilegiate possono essere convertite alla pari in azioni ordinarie della Società in qualsiasi momento a far data dalla loro emissione.

Le azioni privilegiate sono prive di diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società e conferiscono il privilegio nella distribuzione degli utili previsto nel successivo articolo 26.

La delibera dell'Assemblea straordinaria della Società di emissione di azioni privilegiate non richiede l'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati a norma dell'art. 2376 cod. civ., nella misura in cui detta delibera sia atta a incrementare il capitale sociale privilegiato fino ad Euro 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila), a seguito di riduzione del medesimo per effetto di conversione di azioni privilegiate in azioni ordinarie.

In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto d'opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto d'opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza, o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse ovvero su azioni ordinarie.

La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., e fatta comunque salva la competenza dell'Assemblea straordinaria dei Soci ad introdurre nello Statuto le caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere.

Non possono divenire soci e, laddove lo siano diventati, sono privati di ogni diritto – incluso quello di partecipare e votare nelle assemblee e di percepire dividendi – coloro i quali non documentino il possesso dei requisiti di onorabilità, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6 – Obbligazioni

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di Legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita al Consiglio di

Amministrazione

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di Legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter cod. civ. e dalle altre disposizioni di Legge applicabili.

Articolo 7 – Aumento del capitale

Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.

Ove le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, cod. civ, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile della Società.

Articolo 8 – Riduzione del Capitale

L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ. e con rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

Articolo 9 – Recesso del Socio

Il recesso potrà essere esercitato dal Socio nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 10 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio e sulla destinazione del risultato di esercizio;
- 2) delibera sulla nomina e sulla revoca degli Amministratori;
- 3) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) nomina il Soggetto al quale è stato demandato il controllo contabile;
- 5) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Soggetto incaricato del controllo contabile;
- 6) svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla Legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla Legge e ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, ove ricorrano le condizioni di Legge.

L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art.

2367, ultimo comma, cod. civ., ovvero dal Collegio Sindacale.

Se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece il Collegio Sindacale non provvede, il tribunale, sentiti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, convoca l'Assemblea mediante proprio provvedimento designando la persona che deve presiederla

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale o su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "La Repubblica", il "Corriere della Sera". .

Articolo 11 – Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, al più tardi 2 (due) giorni prima (non festivi) di quello dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di Legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Articolo 12 – Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato o, in sua assenza, rinuncia o impedimento da persona designata dall'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
- stabilisce le modalità delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

Articolo 13 – Validità delle deliberazioni

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera secondo le norme di Legge

Fino a quando le azioni della Società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario, o altro mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'Assemblea straordinaria delibera in merito alla modifica dell'oggetto sociale, di cui all'art. 3 del presente Statuto, con il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di non meno del 90% del capitale sociale avente diritto di voto.

Parimenti, qualora e fino a quando le azioni della Società siano quotate sul segmento MTF

del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'Assemblea straordinaria delibera in merito alla modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo precedente del presente art. 13 dello Statuto sociale, con il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di non meno del 90% del capitale sociale avente diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto in conformità all'art. 2375 cod. civ. e firmato dal Presidente e dal Segretario e devono essere registrate nell'apposito libro sociale. Nei casi di Legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da segretario dell'Assemblea.

Articolo 14- Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea ordinaria, che ne determina anche il numero all'atto della nomina.

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla Legge e da altre disposizioni applicabili.

Ove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentare tale numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15- Nomina del Consiglio di Amministrazione

Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo, che avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi. Le liste non presentate nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi non sono ammesse in votazione.

Hanno diritto a presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria rappresentanti almeno la percentuale prevista dalla disciplina di Legge e/o regolamentare pro tempore vigente. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di Legge e/o regolamentare vigente e applicabile) possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista presentata in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci chiamata a deliberare in prima convocazione sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sono pubblicate nelle forme e

nei termini previsti dalle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Alla lista devono essere allegati a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità, pena la irricevibilità della lista medesima:

- a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- b) la comunicazione o la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno dei soci che concorrono a presentare la lista;
- c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato accetta la candidatura illustra, sotto sua responsabilità, il proprio *curriculum vitae* professionale e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla normativa di Legge e regolamentare applicabile.

Ogni socio avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di Legge e/o regolamentare vigente e applicabile) potranno votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di Legge, fermo in particolare l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori indipendenti ex art. 147- *ter*, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 al numero minimo stabilito dalla Legge.
- b) Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere saranno tratti dalla stessa.
- c) Qualora, invece, vengano presentate due o più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, fino a concorrenza del numero di Amministratori da eleggere meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante Amministratore da eleggere. Dalla medesima lista saranno altresì tratti tutti gli Amministratori che – per qualsiasi motivo - non sia stato possibile trarre dalla lista di cui alla lettera (i) che precede, fino a concorrenza degli Amministratori da eleggere o dei candidati indicati nella predetta lista. In tale ultima ipotesi gli

Amministratori residui saranno tratti dalla prima tra le liste successive che abbiano ottenuto un numero di voti non inferiore a quello indicato nella lettera g) che segue. Tale procedura sarà ripetuta fino a concorrenza degli Amministratori da eleggere o fino ad esaurimento delle liste. Ove, all'esito, residuino ancora Amministratori da eleggere, gli stessi saranno nominati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria assunta a maggioranza relativa, senza fare applicazione del voto di lista.

- d) Qualora la seconda lista per numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto.
- e) In caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione, con applicazione del voto di lista qui previsto.
- f) Nel caso in cui al termine delle votazioni non fosse eletto il numero di consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsto dalla vigente normativa, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, avente i requisiti richiesti, ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto in possesso dei predetti requisiti tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, ovvero –ove ciò non sia per qualsiasi ragione possibile – dalla prima tra le liste successive che abbiano ottenuto un numero di voti non inferiore a quello indicato nella lettera g) che segue. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere ovvero fino all'esaurimento delle liste. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvederà l'Assemblea seduta stante, su proposta dei soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice.
- g) Nel caso in cui nessuna delle liste diverse da quella di cui alla lettera (i) che precede abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella necessaria per la presentazione delle liste come sopra prevista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di ogni espressa indicazione all'atto della loro nomina, i componenti il Consiglio di Amministrazione si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di Legge, regolamentari e/o statutari costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ..

Articolo 16- Sostituzione di Amministratori

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più

Amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o a suo tempo nominati senza che fosse stata presentata alcuna lista (gli “Amministratori di Maggioranza”), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall’Assemblea, si procede come segue:

- il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386 del cod.civ., fermo restando che, ove l’Amministratore di Maggioranza cessato sia un Amministratore indipendente, deve essere cooptato altro Amministratore indipendente;
- gli Amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15.

Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l’Amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (l’“Amministratore di Minoranza”), si procede come segue:

- il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire l’Amministratore di Minoranza cessato con il primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista, purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovvero, in caso contrario, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti tra quelle che abbiano raggiunto il quorum minimo di voti di cui al precedente comma ottavo, lettera g) dell’articolo 15: il sostituito scade insieme con gli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio;
- nel caso in cui l’Amministratore di Minoranza cessato sia un Amministratore indipendente, questi deve essere sostituito con altro Amministratore indipendente;
- ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386 cod.civ., di un Amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla Legge.
- L’Amministratore così cooptato resterà in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15 e con modalità tali da assicurare la presenza in Consiglio di un numero di Amministratori indipendenti non inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa vigente ed applicabile.

Qualora venga a mancare la metà dei componenti originariamente nominati dall’Assemblea, l’intero Consiglio di Amministrazione decade e l’Assemblea procederà alle nuove nomine.

Articolo 17- Compensi del Consiglio di Amministrazione

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall’Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato e Consiglieri Delegati è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 18- Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, in Italia o

all'estero, tutte le volte che il Presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale o da un componente del medesimo.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente (o chi ne fa le veci) mediante avviso redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e spedito con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica) a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la convocazione può essere effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, previa deliberazione del Collegio Sindacale medesimo ovvero su richiesta scritta di almeno uno dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i suoi membri e tutti i componenti del Collegio Sindacale ovvero quando, in presenza comunque della maggioranza dei consiglieri e dei sindaci, gli assenti siano stati previamente informati della riunione ed abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività o mancanza della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alle materie elencate nel successivo articolo 20 comma terzo e/o le deliberazioni concernenti operazioni in merito alle quali il Comitato per gli Investimenti – ove costituito – abbia già a propria volta deliberato, sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione (con eventuale arrotondamento all'unità superiore).

Le deliberazioni sulle materie diverse da quelle di cui al comma che precede sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.

Articolo 19- Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza, tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea; con le medesime modalità è nominato un Vice Presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del VicePresidente, le funzioni del Presidente sono svolte dall'Amministratore Delegato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere con maggiore anzianità. Il Consiglio può altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

Articolo 20- Organi Delegati

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla Legge e fatto salvo quanto previsto nel successivo comma terzo del presente articolo, può delegare proprie attribuzioni, oltre che al Presidente e al Vice Presidente, ad un Amministratore Delegato e/o ad uno o più Consiglieri Delegati e/o ad un Comitato per gli Investimenti, fissandone la composizione, le relative attribuzioni e la retribuzione.

Oltre alle materie elencate nell'articolo 2381, 4° comma, cod. civ. sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega le deliberazioni relative a:

- a) fusioni o scissioni ai sensi degli artt. 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter*, cod. civ.;
- b) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- c) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- d) indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- e) riduzione del capitale a seguito di recesso del socio;
- f) adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative,

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria.

Sono inoltre riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, e delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;
- b) le deliberazioni concernenti operazioni di investimento che comportino impegni per la Società superiori ad Euro 75.000.000 (settantacinquemilioni) ovvero operazioni di disinvestimento il cui valore ecceda Euro 75.000.000 (settantacinquemilioni);
- c) l'assunzione o l'erogazione di finanziamenti, nonché l'assunzione o il rilascio di garanzie per importi superiori ad Euro 50.000.000 (cinquantamilioni);
- d) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili per importi superiori ad Euro 50.000.000 (cinquantamilioni);

- e) le deliberazioni concernenti operazioni di acquisto o cessione di aziende e/o di rami di azienda il cui valore ecceda Euro 75.000.000 (settantacinquemilioni);
- f) la stipula di accordi relativi a joint venture o alleanze strategiche o patti di sindacato;
- g) la determinazione dell'assetto organizzativo generale e l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- h) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà.

Tutti i consiglieri cui siano state conferite deleghe sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi.

Parimenti, con le medesime modalità e con periodicità almeno trimestrale, i componenti il Consiglio di Amministrazione riferiscono al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, fino a che le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato.

Il Consiglio può anche nominare uno o più direttori generali, designandoli anche fra i componenti del Consiglio, nonché direttori e procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

La nomina dei direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato e ai Consiglieri Delegati.

Articolo 21- Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Fino a che le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, delibera, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti – arrotondato per eccesso all'unità superiore –, in merito alla nomina del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

Non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

- (a) aver conseguito la laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale;
- (b) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali, ovvero
 - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo o comunque in settori strettamente connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, che comportino la gestione di risorse economico – finanziarie.

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono

dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo i medesimi termini e modalità di cui al paragrafo precedente del presente art. 19 dello Statuto sociale.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Articolo 22- Rappresentanza Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società.

La rappresentanza legale è inoltre affidata al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, ai Consiglieri Delegati, ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

Articolo 23- Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla Legge, non possono essere nominati membri del Collegio Sindacale coloro che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione o controllo, quali previsti dalla normativa di Legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

Inoltre, non possono essere nominati membri del Collegio Sindacale coloro che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa di Legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di :

- a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
- b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

è stabilito quanto segue:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività finanziaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello finanziario;
- sono settori economici strettamente attinenti a quello finanziario quelli relativi all'ambito creditizio, bancario, parabancario e assicurativo.

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di Legge, regolamentari e/o statuari costituisce causa di immediata decadenza del sindaco.

I membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Ogni socio, nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi 93 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di Legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista, pena l'irricevibilità di ogni lista presentata in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.

Le liste devono essere composte di due sezioni, di cui l'una, per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra, per la nomina dei sindaci supplenti. Le stesse devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:

- (a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- (b) la comunicazione o la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno dei soci che concorrono a presentare la lista;
- (c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- (d) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento (come definiti ed individuati dalla normativa vigente ed applicabile) con questi ultimi.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata.

Qualora, allo scadere del quindicesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione che deve deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente e applicabile, potranno essere presentate altre liste sino al quinto giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine. Di ciò sarà data comunicazione nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti, e la percentuale minima sopra indicata per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà.

Ogni socio avente diritto al voto nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di Legge e/o regolamentare vigente e applicabile, hanno diritto di votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di Legge.

Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa e la presidenza del Collegio spetta al primo candidato della lista. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, (a) i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;
- dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata per prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, (a) il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente.

In caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale, con applicazione del voto di lista qui previsto.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (i "Sindaci di Maggioranza") subentra – ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del Collegio con le modalità ordinarie e a maggioranza relativa, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 23.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti (il "Sindaco di Minoranza"), subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del Collegio Sindacale. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del Collegio con le modalità ordinarie e a maggioranza relativa, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 23 e previa presentazione di candidature da parte di soci in possesso, da soli o insieme ad altri, di una partecipazione che consentirebbe la presentazione di liste ai sensi delle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. Tuttavia, nell'accertamento dei risultati di detta votazione non saranno computati i voti espressi dai soci che, secondo le comunicazioni effettuate ai sensi della normativa vigente e applicabile, detengono, anche indirettamente, singolarmente o congiuntamente ad altri soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la maggioranza relativa del capitale sociale con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie della Società, nonché dei soci che sono

controllati da, sono controllanti di o sono soggetti a comune controllo con i medesimi.

Qualora l'Assemblea debba provvedere, ai sensi dell'articolo 2401, comma 1°, cod. civ. alla nomina dei sindaci supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22 nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze cui le disposizioni normative e/o regolamentari vigenti consentirebbero la presentazione di liste.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica per esercizi e scadono alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate.

Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

Articolo 24 – Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di Legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di Legge in materia.

Articolo 25 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 – Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio della Società sono destinati come segue:

- a) una quota pari al 5% (cinqueper cento), è destinata a riserva legale fino a che la stessa

abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;

- b) una quota pari al 10% (diecipercento) degli utili netti che residuino una volta dedotta la quota di riserva legale, è destinata alle azioni privilegiate a prescindere dalla quota del capitale sociale rappresentata dalle stesse;
- c) l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulla destinazione degli utili residui dopo l'accantonamento a riserva legale e l'assegnazione alle azioni privilegiate, fermo restando che queste non concorrono alla distribuzione dei predetti utili residui.

Articolo 27 – Dividendi

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Nel rispetto dei disposti dell'art. 2433 bis cod. civ., potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

Articolo 28– Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Articolo 29 – Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 30 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge.

Articolo 31 – Disposizione transitoria

Fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 15 e 23 che precedono, le quali acquisiranno efficacia alla data di iscrizione della relativa delibera assembleare di approvazione nel competente registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 cod. civ., il presente Statuto sociale entra in vigore alla data in cui l'Assemblea ordinaria della Società abbia proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale ai sensi ed in applicazione dei predetti articoli 15 e 23. Fino a tale data, resterà in vigore lo Statuto sociale precedente.